



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza

Prot. n. 254 del 14/01/2016

Settore: pensioni-riscatti

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici ogni ordine e grado
della provincia di Vicenza
LORO SEDI

e, p.c. All'INPS Gestione ex INPDAP
Corso SS Felice e Fortunato
36100 VICENZA

A seguito l'emanazione della nota n. 40816 del 21/12/2015 il Ministero dell'Istruzione, con decreto 939 del 18/12/2015, fornisce le indicazioni operative circa le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2016.

L'art. 1 comma 1 del predetto D.M. fissa il termine al 22/01/2016 per la presentazione della domanda di cessazione di tutto il personale scolastico avente rapporto di lavoro a tempo indeterminato che intenda cessare dal servizio. Entro la medesima data devono essere presentate le istanze di coloro che intendono essere trattenuti in servizio per il raggiungimento dell'anzianità minima contributiva con effetto dal 1° settembre 2016.

I soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione possono presentare le relative domande di revoca entro il medesimo termine del 22 gennaio (art. 2 comma 2 D.M. 939 del 18/12/2016).

Entro il medesimo termine, ai sensi del decreto del Ministero per la Funzione Pubblica del 29/07/1993 n. 331, possono essere presentate le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte di tutto il personale scolastico che intenda cessare dal servizio con contestuale trattamento di pensione purché non abbia raggiunto il limite di età e abbia i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. art. 1 comma 3 D.M. 939 del 18/12/2016).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza

Con Circolare n. 40816 il Ministero ha indicato le diverse forme di cessazione fornendo le seguenti indicazioni che in breve si riassumono:

Requisiti posseduti al 31/12/2011 (cosiddetta quota 96)

Secondo quanto disposto *dall'art.1 comma 6 lettera c)* della Legge 243/2004, come citato dalla *Legge 24/12/2007 n.247*, i requisiti "pre-Fornero" prevedevano, senza alcuna forma di arrotondamento, il compimento di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 anni di contribuzione maturati al 31/12/2011.

Inoltre, la "quota 96" può essere raggiunta sommando ulteriori frazioni di età e di contribuzione al 31/12/2011.

Requisito per l'accesso al trattamento pensionistico si consegue altresì in presenza -sempre al 31/12/2011- di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, con il compimento dei 61 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini con almeno 20 anni di contribuzione o, secondo quanto disposto dal *decreto legislativo n.503 del 30/12/1992 art. 2 comma 3 lettera c)*, 15 anni per coloro che possedevano un'anzianità contributiva al 31/12/1992.

Pertanto, tutti coloro che possedevano tali requisiti alla data del 31/12/2011 non sono soggetti al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva ma viene applicato loro il sistema contributivo per l'anzianità maturata dall'1/01/2012.

Il personale che possieda uno dei requisiti sopra specificati e compia 65 anni entro il 31/08/2016 verrà collocato a riposo d'ufficio.

Si rammenta che con nota ministeriale *n. 2507 del 28/07/2014*, a seguito l'entrata in vigore del *D. Lgs n. 90 del 2014*, è fatto divieto di disporre trattenimenti in servizio oltre il limite di età (65 anni per i soggetti che possedevano i requisiti al 31/12/2011 e 66 anni e 7 mesi secondo le regole previgenti la "riforma Fornero"). Pertanto, per quanto sopra esposto, per il 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 66 anni e 7 mesi di età o i 65 anni entro il 31/08/2016, non siano in possesso di 20 anni di servizio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza

Nuovi requisiti

A decorrere dal 2016, il personale che non rientri nella fattispecie di cui sopra, può accedere al trattamento pensionistico se matura l'anzianità contributiva, al 31/12/2016 e senza alcuna forma di arrotondamento, di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, cioè un incremento di 4 mesi rispetto l'anno precedente.

Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (collocamento a riposo d'ufficio) avverrà per coloro che compiono 66 anni e 7 mesi al 31/08/2016. Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario possedere un'anzianità minima contributiva di 20 anni o 15 anni per coloro che possedevano un'anzianità contributiva al 31/12/1992.

I soggetti che compiranno tale età al 31/12/2016 dovranno esprimere la volontà di cessare dal servizio.

"Opzione donna"

In virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 9 della Legge 243/2004 le lavoratrici possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico, optando per la liquidazione secondo il calcolo contributivo per tutta la loro anzianità di servizio, se hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di 57 anni e 3 mesi entro la data del 31/12/2014. Le domande di cessazione dovranno essere presentate o revocate non oltre il termine del 22/01/2016 con la modalità telematica attraverso "Istanze On Line"

Con l'approvazione della Legge di stabilità 2016, le lavoratrici che hanno maturato il requisito di 35 anni di contribuzione e 57 anni e 3 mesi di età al 31/12/2015 potranno conseguire il trattamento pensionistico optando per la liquidazione secondo il calcolo contributivo per tutta la loro anzianità di servizio. Le domande di cessazione, in quest'ultimo caso dovranno essere presentate a decorrere dal 15/01/2016 con il termine del 15/02/2016 e con la modalità telematica attraverso "Istanze On Line"

Disposizioni in materia di salvaguardia

Il personale, appartenente alla categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui alla Legge 147 del 2014, può accedere al trattamento pensionistico dalla data coincidente all'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza

Pertanto possono essere accolte le istanze di revoca delle domande di cessazione già presentate in data precedente al 31/12/2015 al fine di presentare nuova istanza con decorrenza 01/01/2016 o altra data successiva al 01/01/2016 ma non oltre il 1° settembre 2016.

Tali istanze saranno prodotte e inoltrate in forma cartacea. Sarà cura dello scrivente la convalida con apposita funzione al SIDI.

Dirigenti Scolastici

Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28/02/2016.

Coloro che presentino comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre tale data non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale della scuola.

Anche per quest'anno sono mantenute a questo Ufficio Scolastico Territoriale:

- la competenza di convalida al SIDI delle cessazioni che verrà effettuata entro il 19/02/2016;
- la verifica della maturazione del diritto al trattamento di pensione o l'eventuale mancanza, comprendendo il personale assunto in ruolo dopo l'1 settembre 2000.
- la predisposizione dei prospetti dati per la pensione e per il progetto di liquidazione del TFS.

In caso di mancanza di tale diritto sarà data comunicazione agli interessati tramite le scuole di titolarità.

Per agevolare la tempestiva predisposizione dei prospetti dati che andranno inseriti sul supporto magnetico dell'INPS -Ufficio ex INPDAP Gestione Enti Pubblici- e nel rispetto della norma sulla dematerializzazione, si prega di inviare il più presto possibile, e comunque non oltre il **28 febbraio 2016**, la documentazione sottoelencata solo ed esclusivamente per via telematica **mediante scansione singola di ogni documento.**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza

- 1) Richiesta di accredito del TFS in c/c bancario o postale con l'indicazione del codice IBAN e codice fiscale;
- 2) Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica personale **e non istituzionale**;
- 3) Scheda delle retribuzioni accessorie dall'1/01/2006 (dall'1/01/1996 per le pensioni calcolate con il sistema contributivo o misto). Si raccomanda di frazionare per ciascun anno solare gli importi da annualizzare, se riferiti a due anni solari diversi;
- 4) Prospetto delle ore eccedenti istituzionali, ex art. 6 DPR 209/87, corredato di copia del decreto di conferimento dell'incarico da parte del dirigente scolastico;
- 5) Fotocopia del cedolino dello stipendio più recente;
- 6) Copia di eventuali domande di valutazione periodi e servizi ai fini pensione, presentate all'INPDAP successivamente all'1 settembre 2000 (non è necessario allegare la documentazione);
- 7) Copia di eventuali determinate emesse dall'INPDAP e relativa accettazione o rinuncia;
- 8) Dichiarazione relativa alle trattenute per eventuale riscatto del servizio pre-ruolo ai fini del TFS. Gli elementi necessari per la compilazione, da parte di quest'ufficio, del progetto di liquidazione sono i seguenti: numero della delibera/determina emessa dall'INPDAP; numero della posizione; numero delle rate; data di inizio e di termine delle trattenute e importo di ogni singola rata.
- 9) Mod. PA04 e Mod. 350/P rilasciati dall'Ente locale di provenienza del personale transitato nei ruoli statali ai sensi dell'ex L. 124/99 (se non già trasmessi allo scrivente ufficio);
- 10) Dichiarazione del part-time (anche se negativa);
- 11) Dichiarazione delle assenze che hanno comportato riduzione e/o sospensione degli assegni (anche se negativa).

Al riguardo, poiché le assenze con la sospensione della retribuzione (es.: aspettativa per famiglia, anno sabbatico ecc.) determinano la riduzione dell'anzianità di servizio, si chiede che la dichiarazione, dei soli soggetti che hanno usufruito tali periodi di assenza senza retribuzione, pervenga entro la data del **16/02/2015** anche se anticipatamente rispetto all'inoltro di tutta la documentazione richiesta per il 28/02/2016.

Per ultimo, data l'organizzazione dell'ufficio pensioni, si chiede di inoltrare tali dichiarazioni relative al personale con nominativo dalla lettera "A" alla lettera "K" all'indirizzo di posta elettronica barbara.terzo.vi@istruzione.it; le dichiarazioni delle assenze del personale con nominativo dalla lettera "L" alla lettera "Z" all'indirizzo di posta elettronica livia.leonardi.vi@istruzione.it.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza

La restante documentazione all'indirizzo:
pensioni.doc@istruzionevicenza.it

Si raccomanda, infine, di aggiornare la progressione economica sino all'ultimo contratto 01/01/2009 comprensivo della vacanza contrattuale 01/04/2010 e 01/07/2010 intervenendo nelle aree di ricostruzione di carriera del SIDI accertando che non vi siano interruzioni dalla data del 01/01/1993

IL DIRIGENTE
Dr. Giorgio Corà

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)